

=====

agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

=====

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

GENNAIO 1991
Anno VIII n. 74

=====

IN QUESTO NUMERO =====

= Il 12 aprile 1991 a Roma Coordinamento nazionale di tutte le componenti	1
= L'11 aprile 1991 a Roma Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori	1
= Accelera la controriforma dell'università	2
= Proposta di emendamenti alla legge sull'autonomia dell'università	4
= Una "nuova" sentenza della corte ... costituzionalmente accademica	6
= Prossime riunioni del CUN	6
= Gli ultimi articoli della legge sull'autonomia approvati dalla commissione del Senato ...	7

=====

VENERDI 12 APRILE 1991*
ALLE ORE 10 A ROMA
Auletta delle Teleconferenze
COORDINAMENTO NAZIONALE
DI TUTTE LE COMPONENTI
DELL'UNIVERSITA'

(professori, ricercatori, assistenti, lettori,
dottorandi, tecnici, amministrativi, studenti)

* La riunione era stata prevista per il 22 febbraio. Lo spostamento è dovuto al clima che si vive anche nelle università per la guerra in corso, oltre che per consentire la diffusione e la discussione del nuovo testo della legge sull'autonomia e preparare una adeguata mobilitazione.

=====

GIOVEDI 11 APRILE 1991 ore 17 a ROMA a Geologia
SEGRETARIA

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

E' necessaria la partecipazione di almeno un ricercatore per sede.
Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.

=====

ACCELERA LA CONTRORIFORMA DELL'UNIVERSITA'

documento della Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari - Roma 25 gennaio 1991

LA LEGGE SULL'AUTONOMIA.

Il progetto di restaurazione riguarda la gestione delle risorse nazionali per l'università (personale, finanziamenti per la ricerca, edilizia, ecc.) e l'organizzazione e la gestione degli atenei. La legge sull'autonomia approvata dalla commissione istruzione del Senato completa la riorganizzazione del potere centrale e periferico che ancor più sarà nelle mani di pochi potenti baroni.

Con l'art. 8 della legge sulla "autonomia" [v. "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5] si vuole ripristinare il ruolo centrale dei consigli di facoltà a discapito dei consigli di corso di laurea, si vuole conservare l'elettorato passivo agli ordinari e si ribadisce la marginalità della partecipazione dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella gestione in tutti gli organismi dell'ateneo.

Con l'art. 10 [v. "Università Democratica", ottobre-novembre 1990, p. 5] si prevede un organismo di rappresentanza degli studenti (senato degli studenti) che diventerà occasione e sede di quel modo "normale" di fare politica universitaria che era stato spazzato via dal movimento del '68, assieme ai "parlamentini" di allora.

Con l'art. 12 [v. "Università Democratica", dicembre 1990, p. 4] si chiarisce definitivamente che l'unico organismo che veramente conta sul piano nazionale come espressione delle università è il senato accademico.

Con gli artt. 21 e 22 [v. più avanti] si accresce il controllo-orientamento della ricerca.

Sul testo approvato in commissione istruzione la segreteria ha elaborato e presentato alcuni emendamenti [v. pagine seguenti].

E' già previsto che la discussione in aula al Senato avverrà di corsa e tra pochi amici. E' necessario fare presto il massimo sforzo di informazione e di discussione in tutti gli atenei.

LA LEGGE SUGLI ORDINAMENTI DIDATTICI.

Per questa legge si conferma il giudizio già espresso che qui si riporta:

"Con questa legge si accresce il potere del ristretto gruppo di ordinari che già controlla la gestione delle risorse nazionali dell'università (posti, fondi di ricerca, edilizia, nuovi corsi di laurea, ecc.). Dopo che con la legge sul nuovo è stata istituzionalizzata la conferenza dei rettori (organo "pretoriano" della controriforma universitaria, come ha ampiamente e duramente mostrato durante le agitazioni degli studenti) ed è stato istituito il Cnst (di cui il ministro designa 12 membri su 42), ora, con l'art. 10 degli "ordinamenti", il Cun è ancor più svuotato da ogni reale potere ed è messo sotto la tutela di potenti rettori (almeno 8 membri su 54 membri).

La presenza dei ricercatori e degli associati nel Cun sarà determinata successivamente da Ruberti ed è facile prevedere che Ruberti, con l'avallo delle commissioni parlamentari competenti, vorrà ripetere quanto fatto per il Cnst dove l'indicazione della legge che prevedeva di "assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti" è stata tradotta nell'assicurare agli ordinari una presenza più che doppia di quella dei ricercatori.

Con la stessa legge (art. 12), pur rifiutando ai ricercatori il pieno ed esplicito riconoscimento del ruolo docente, si prevedono per essi nuovi compiti, tra cui la possibilità di attribuzione di supplenze e affidamenti di corsi, che, complessivamente, migliorano il ruolo, anche se c'è il rischio che si tenti di dividere la categoria. Per impedire ciò e per evitare che quanto ottenuto diventi il massimo, come Ruberti si propone nella sua proposta di "riforma" della docenza universitaria [v. "Università Democratica", agosto-settembre 1990, n. 71, p. 14], occorre intensificare la lotta per il pieno riconoscimento del ruolo docente.

Con la stessa legge si mantiene la separazione tra le fasce docenti anche per le questioni riguardanti i possibili provvedimenti disciplinari (comma 9 dell'art. 10): solo gli ordinari possono giudicare i loro pari, gli associati devono essere giudicati anche dai loro "superiori" (gli ordinari) e i ricercatori anche dai loro "superiori" (ordinari e associati). L'unica novità positiva consiste nel fatto che, per i giudizi riguardanti i ricercatori, è ora prevista la presenza di ricercatori nella corte di disciplina;

Con l'art. 16 si aumenta la dipendenza dell'università dai finanziamenti esterni e si incentiva l'aumento delle tasse degli studenti: attraverso anche queste risorse, infatti, gli atenei potranno istituire nuovi corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca."

SUPPLENZE ED AFFIDAMENTI AI RICERCATORI.

Prevale nettamente negli atenei una disponibilità concreta ad attribuire supplenze e affidamenti ai ricercatori al fine di migliorare il servizio didattico.

C'è una qualche resistenza da parte di alcuni associati che si rifiutano di prendere atto che i ricercatori sono docenti a tutti gli effetti e che con questa legge si fa un passo avanti verso il completo riconoscimento del ruolo effettivamente svolto dai ricercatori. Di fronte a questi atteggiamenti non possiamo che riproporre l'invito ad una lotta comune per l'organico unico della docenza articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con uguali mansioni e poteri e con passaggio da una fascia all'altra tramite un giudizio di idoneità e l'abolizione del periodo di straordinario. Il persistere di una ottica corporativa tra alcuni associati ha portato solo a mantenere intatto, anzi ad accrescerlo, il potere degli ordinari, o meglio di coloro che tra essi contano.

Per l'applicazione della legge si osserva quanto segue:

- con il comma 7 dell'art. 12 cessa la differenza tra supplenza e affidamento presente nella "382/80". Infatti ora sia le supplenze che gli affidamenti possono essere retribuiti: "Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti...";
- la preferenza ai professori prevista esclusivamente per le supplenze, come si può leggere chiaramente nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 12: "Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data la preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori."

- 2 -

A proposito del significato del testo approvato, il ministro Ruberti, nella seduta della commissione cultura della Camera del 12 aprile 1990, ha sottolineato "che la disciplina dell'art. 11 [poi diventato 12] è in realtà chiara: ai fini della scelta dei soggetti cui attribuire le supplenze il criterio è indubbiamente più restrittivo, mentre ai fini del reperimento dei soggetti cui affidare tale incarico si è adottato un criterio più estensivo" (dal resoconto della seduta - v. "Università Democratica", aprile 1990, n. 67, p. 3);

- la suddetta preferenza comunque è prescritta solo nel caso di professori e ricercatori appartenenti al "medesimo settore scientifico-disciplinare" di cui fa parte l'insegnamento da attribuire per supplenza e non tra ricercatori appartenenti ad esso e professori appartenenti a settore affine. Ciò si ricava meglio facendo il confronto con il periodo precedente dello stesso comma;

- i rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alle deliberazioni del consiglio di facoltà relative alle supplenze e agli affidamenti (v. comma 2 e 4 dell'art. 95 della 382/80;

- alle riunioni dei consigli di dipartimento per esprimere il prescritto parere sulle supplenze (v. punto 4 del comma 3 dell'art. 85 della 382) devono partecipare anche i ricercatori confermati, gli assistenti e i tecnici laureati di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge 341/90 (ordinamenti didattici): la composizione del consiglio di dipartimento prevista dalla 382/80 era prevista con le figure che potevano assumere le supplenze (ordinari e associati); è ovvio che ora la composizione va estesa alle nuove figure che possono assumere le supplenze;

- è ovvio che i ricercatori con supplenza o affidamento fanno parte di diritto del consiglio di corso di laurea, di cui fanno già parte anche i professori a contratto (v. comma 3 dell'art. 94 della 382). I ricercatori, per lo stesso comma, hanno diritto ad una rappresentanza riferita ad un quinto di tutti i membri di diritto (professori, ricercatori con supplenza, professori a contratto). Insomma è chiaro che resteranno pochi i consigli di corso di laurea di cui non faranno parte tutti i ricercatori. Occorre prendere iniziative perché i senati accademici e/o i consigli di facoltà e di corso di laurea formalizzino che tutti i ricercatori facciano comunque parte dei consigli di corso di laurea;

- iniziative vanno prese anche per la partecipazione a pieno titolo nei consigli di facoltà almeno dei ricercatori con supplenza;

- il comma 6 dell'art. 12 va interpretato nel senso che i corsi si possono sdoppiare, ai fini di un migliore rendimento didattico, per un numero di esami minore di 250 e che si devono sdoppiare per un numero superiore a 250.

PER UN COORDINAMENTO NAZIONALE DI TUTTE LE COMPONENTI DELL'UNIVERSITA'.

Si ripropone l'appello all'unità tra tutte le componenti universitarie:

"Di fronte al progetto marciante di controriforma dell'università occorre unire e ampliare le forze per bloccarlo e, comunque, per avviare un opposto processo di reale e profonda democratizzazione dell'università.

Per questo si ritiene necessario arrivare a forme di aggregazione (nei contenuti e nelle iniziative) nazionale tra tutte le categorie universitarie (compresi gli ordinari, la stragrande maggioranza dei quali viene ancor più emarginata dalla ristrutturazione del potere in corso).

L'unità tra tutte le forze che vogliono la trasformazione democratica dell'università e ne vogliono difendere il carattere pubblico e autonomo dagli interessi e dai finanziamenti esterni è sempre più urgente.

Infatti, negli atenei, dopo che sono stati pubblicati sulla G.U. i raggruppamenti scientifico-disciplinari per l'elezione del Cnst, è possibile eleggere i senati accademici integrati per cui voteranno tutte le categorie. E' necessario una azione coordinata e compatta tra tutte le forze che vogliono superare le facoltà e vogliono la presenza paritetica di tutte le categorie negli organismi di ateneo e la presenza nelle strutture didattiche di tutti i ricercatori e degli studenti nella misura di almeno il 30% dei membri di diritto. Inoltre è necessario che all'elezione del rettore partecipino tutti i professori e tutti i ricercatori e gli studenti nella misura di almeno il 30% della somma di queste categorie.

Per la prossima elezione del Cun "rinnovato" è necessaria una piattaforma e una azione coordinata tra tutte le categorie (compresi gli studenti e il personale tecnico-amministrativo che per la prima sono chiamati a votare direttamente). In particolare sarà necessaria una stretta unità tra professori e ricercatori che costituiranno un collegio elettorale unico, così come è previsto per il Cnst."

Il coordinamento nazionale di tutte le categorie universitarie, convocato per venerdì 12 aprile 1991 a Roma alle ore 10 nell'aula delle Teleconferenze nel rettorato della "Sapienza", è una occasione per raggiungere la necessaria unità.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari aderisce a questa iniziativa ed invita i ricercatori dei vari atenei a promuovere assieme alle altre categorie riunioni per elaborare proposte da portare alla riunione di coordinamento nazionale.

PROSSIMA RIUNIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

Per giovedì 11 aprile 1991 alle ore 17 a Roma a Geologia è convocata la riunione della segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari per discutere su: valutazione della situazione nazionale ed eventuali iniziative di lotta; prossime elezioni del Cnst, del Cun e dei comitati consultivi del Cun (40%): scelta dei candidati e rapporto con ordinari e associati. Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo

Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

AI SENATORI

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULL'"AUTONOMIA UNIVERSITARIA"

I ricercatori sono favorevoli all'autonomia degli atenei dal potere burocratico-politico-accademico centrale che ha sempre gestito clientelarmemente e al di fuori delle norme le risorse universitarie (personale docente e tecnico-amministrativo, fondi per la ricerca e per la didattica, fondi per l'edilizia, ecc.).

Tale autonomia ha bisogno di un organismo nazionale dotato di reali poteri di autogoverno dell'università e realmente rappresentativo di tutto il mondo universitario, con la presenza partitica di professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti. Per questo è necessario modificare l'assetto complessivo degli organismi a vario titolo intervengono sull'università. Bisogna quindi modificare i poteri e i compiti del CUN, ora organismo meramente consultivo e sotto la tutela della conferenza dei rettori, modificare la composizione del Cnst, ora organismo corporativo e sotto la tutela del ministro attraverso i suoi prescelti, e evitare che la conferenza dei rettori venga dotata di compiti e competenze che vanno assegnati invece al Cun. Bisogna inoltre evitare che il gruppo di potere politico-accademico che attualmente gestisce le risorse nazionali per la ricerca "istituzionalizzi" ulteriormente la sua attività con nuovi strumenti quali l'"Istituto nazionale per gli studi e la documentazione" o con ulteriori indeterminati poteri al ministro per valutare-controllare la ricerca e la formazione.

A livello degli atenei sono necessari organismi democratici ed efficienti che rappresentino tutte le categorie dell'ateneo, la cui composizione e i cui compiti devono essere definiti per legge. Non è infatti concepibile (se non nella prospettiva della privatizzazione totale degli atenei e dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari, cioè della fine dell'università pubblica) che ogni ateneo (in realtà i gruppi accademici in essi dominanti) faccia quello che vuole nella individuazione e nella definizione degli organismi che lo debbono gestire.

Per questo proponiamo la composizione paritetica del Senato accademico (che proponiamo di chiamare "Consiglio di ateneo") e del Consiglio di amministrazione. Riteniamo inoltre non più differibile il superamento dei Consigli di facoltà, organismi che "vivono" solo nell'attesa di esercitare l'unico reale potere che è a loro rimasto: la cooptazione dei professori e dei ricercatori.

Va inoltre impedito che l'università venga sottomessa o fortemente condizionata dai finanziamenti e dagli interessi esterni ad essa.

In vista della discussione e della votazione degli articoli della legge di riforma dell'università invitiamo tutti i senatori a presentare e/o sostenere i sottoriportati emendamenti.

Roma, 25 gennaio 1991

La Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari

EMENDAMENTO ALL'ART. 2 (Funzioni delle università)
= commi 3, 4, 5 e 6. Cassare le parole "e privati".

EMENDAMENTO ALL'ART. 3 (Autonomia statutaria)
= comma 1. Cassare il punto e).

EMENDAMENTO ALL'ART. 4 (Autonomia regolamentare)
= comma 1. Cassare il periodo che comincia con "E' comunque".

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 (Autonomia didattica)
= comma 1. Cassare le parole "secondo criteri determinati dai consigli di facoltà e".

EMENDAMENTI ALL'ART. 6 (Relazioni sull'attività didattica)
= comma 1. Sostituire le parole "ai consigli di facoltà" con le parole "al senato accademico".
= comma 2. Cassare il comma.

EMENDAMENTI ALL'ART. 7 (Autonomia della ricerca)
= comma 1. Aggiungere alla fine del comma: "I professori e ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali".
= comma 5. Sostituire le parole "15 per cento" con le parole "50 per cento".
= comma aggiuntivo: "I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari."

EMENDAMENTI ALL'ART. 8 (Autonomia organizzativa)
= comma 1. Sostituire il comma con il seguente:
"Sono organi dell'Università il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università i consigli di corso di laurea e i dipartimenti."
= comma 3. Sostituire il primo periodo del comma con il seguente:
"Il rettore è eletto, tra i professori e i ricercatori confermati, dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea."
= commi 4, 5 e 6. Sostituire i commi con il seguente:
"Il Senato accademico è composto da 8 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori, 8 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 8 studenti e dal rettore.
Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito, in maniera proporzionale alla loro consistenza, in non più di 5 grandi aree scientifico-disciplinari.
Il Senato accademico elegge una Giunta di ateneo.
Spettano al Senato accademico i compiti attualmente assegnati ad esso e alla Commissione di ateneo.
Sono inoltre compiti del Senato accademico:

- a) programmazione e sviluppo dell'Ateneo;
- b) istituzione di nuovi corsi di laurea e di scuole di specializzazione;
- c) distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione e con successiva ratifica da parte dello stesso;
- d) coordinamento tra gli organismi di ricerca;
- e) coordinamento tra gli organismi didattici;
- f) coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi didattici.

= commi 7 e 8. Sostituire i commi con il seguente:

"Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati, 3 ricercatori, 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e 6 studenti. E' presieduto dal Rettore o da un suo delegato.

L'elettorato passivo dei docenti è riservato a quelli a tempo pieno.

Nessun membro del Consiglio può far parte del Consiglio stesso per più di due volte consecutive.

L'appartenenza al Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella a qualsiasi altro organismo di ateneo."

= comma 9. Cassare.

= comma 9 (in subordine). Sostituire con il seguente:

"L'attività didattica della Facoltà è coordinata da un Consiglio composto dai professori e dai ricercatori della facoltà e da una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo dei membri di diritto. Il presidente è eletto dal Consiglio tra i membri di diritto."

= comma 10. Cassare.

= comma 11. Sostituire con il seguente:

"Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed è retto da un Direttore, da un Consiglio e da una Giunta. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una rappresentanza degli studenti e dei dottori di ricerca. Della Giunta fanno parte, oltre il Direttore, 2 professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori e 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. Il Direttore deve essere scelto tra i professori e i ricercatori confermati.

= comma 14. Sostituire la parola "facoltà" con le parole "consigli di corso di laurea".

= comma aggiuntivo:

"Ogni professore e ogni ricercatore appartiene ad un'area scientifico-disciplinare costituita sulla base di criteri di omogeneità culturale e metodologica. L'area scientifico-disciplinare svolge le funzioni di cooptazione e di programmazione dei professori e dei ricercatori attualmente attribuite ai consigli di facoltà. L'area scientifico-disciplinare ha competenze:

- a) nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche avanzate dai corsi di laurea e di diploma e dalle scuole di specializzazione;
- b) nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;
- c) nella determinazione delle modalità di copertura;
- d) nelle chiamate dei professori e dei ricercatori;
- e) nell'assegnare i professori e i ricercatori ai corsi di laurea e agli organismi didattici che ne hanno bisogno.

= emendamento aggiuntivo. Sostituire le parole "senato accademico" con le parole "consiglio di ateneo".

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10 (Organi di rappresentanza degli studenti)

= Cassare l'intero articolo.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 12 (Conferenza permanente dei rettori delle università italiane)

= punto a). Sostituire con: "esprime parere sul piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;"

= punti b) e c). Cassare.

AGGIUNGERE ARTICOLO 12 bis (Consiglio universitario nazionale)

= "L'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo di rappresentanza e di autogoverno delle università italiane.
2. Il CUN svolge le funzioni consultive e propositive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:
 - a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
 - b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
 - c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
 - d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
 - e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40% dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

5. Il CUN è composto:

- a) di 10 professori ordinari, 10 professori associati e 10 ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
- b) di 10 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
- c) di 10 studenti.

Tutti i rappresentanti sono eletti direttamente dalle rispettive categorie. L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

6. I membri del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori confermati, pari alla metà di quella dei professori, appartenenti ai corrispondenti gruppi di discipline. La corrispondenza dei gruppi di discipline è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del CUN. Ogni comitato elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

AGGIUNGERE ARTICOLO 12 ter (Modifica della composizione del CNST)

= "Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n.168, è modificato come segue:

il punto a) è sostituito dal seguente: "trenta membri eletti dalle grandi aree scientifico disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6. Tali membri sono suddivisi tra le grandi aree in maniera proporzionale ai loro appartenenti. Ad ogni grande area è comunque assicurato un rappresentante;

il punto b) è cassato."

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21 (Istituto nazionale per gli studi e la documentazione)

= Cassare l'intero articolo.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22 (Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione)

= Cassare l'intero articolo.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 23 (Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

= Cassare l'intero articolo.

UNA "NUOVA" SENTENZA DELLA CORTE ... COSTITUZIONALMENTE ACCADEMICA

Nella sentenza del 12-19 dicembre 1990, n. 549, (G.U. 2.1.91), la corte costituzionale si pronuncia contro la ammissibilità ai giudizi di idoneità degli ex contrattisti: "per il periodo di contrattista, la Corte - va ricordato - ha già dichiarato di doversi ammettere ai cennati giudizi unicamente, con esclusione così di ogni altro soggetto, i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (nominati in base a concorso), a condizione che essi avessero svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto; ciò, per l'esplicita equiparazione di costoro agli assistenti ospedalieri.

Va chiarito, infatti, che i contrattisti in parola erano già equiparati *in toto* ai detti assistenti, per effetto dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, onde la Corte ne riconobbe il conseguente diritto a partecipare - con gli altri, al giudizio per professore associato: e dunque, un difforme indirizzo avrebbe costituito irragionevole disuguaglianza con gli assistenti delle cliniche universitarie (cfr. sentenza n. 397 del 1989 in relazione alla precedente n. 89 del 1986).

Di guisa che, conclusivamente, violerebbe il sistema così delineato e ragionevolmente circoscritto l'estensione immotivata alla partecipazione ai cennati giudizi in favore di altre categorie di soggetti, dovendosi, pertanto, disporre il rigetto della prospettata questione."

Quindi, i contrattisti medici hanno potuto essere ammessi ai giudizi di idoneità perché erano stati resi uguali, assieme agli assistenti della facoltà di medicina, per legge agli assistenti ospedalieri e quindi uguali agli assistenti della facoltà di medicina. Mentre i contrattisti delle altre facoltà, uguali per l'attività didattica e scientifica a quelli di medicina, non possono partecipare ai giudizi di idoneità a differenza dei tecnici laureati per i quali, a differenza che per i contrattisti, non era previsto lo svolgimento di attività didattica.

Qualcosa (perlomeno) non è chiaro. Chiara è invece la volontà tutta accademica della corte costituzionale (10 ordinari di giurisprudenza su 15 membri) di "ragionevolmente" circoscrivere l'estensione della partecipazione ai giudizi di idoneità.

= Si ricorda che il ricorso promosso tramite l'avv. D'Amelio di Roma non è stato impostato facendo riferimento alle figure che sono state già ammesse al giudizio di idoneità (tecnici laureati, contrattisti di medicina). Il ricorso punta all'ammissione al giudizio di idoneità dei ricercatori in quanto tali e in quanto essi hanno "caratteristiche" non inferiori a quelle di altre figure (non previste dalla legge) beneficiarie dal bando della terza tornata di giudizi di idoneità (vedi punti b e c dell'art. 3 del bando).

= Nel numero scorso di "Università Democratica", a p. 7, si dava notizia, appresa dagli uffici del ministero, che a gennaio sarebbero state spedite ai ricercatori le lettere di non ammissione alla terza tornata di giudizi di idoneità ad associato. Condizione questa per avanzare ricorso contro l'esclusione dal giudizio.

Gli stessi uffici hanno poi detto che le lettere-rifiuto non saranno spedite prima del mese di marzo (1991?).

PROSSIME RIUNIONI DEL CUN

14-16 febbraio, 14-16 marzo, 11-14 aprile, 9-11 maggio, 11-15 giugno, 11-13 luglio, 16-18 settembre, 10-12 ottobre, 30-31 ottobre

GLI ULTIMI ARTICOLI (DAL 18 AL 28) DELLA LEGGE SULL'AUTONOMIA APPROVATI DALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO

Riportiamo il testo degli articoli dal 18 al 28 della legge sull'autonomia approvata, in sede referente, dalla commissione istruzione del Senato.

Il testo dei primi 6 articoli è stato riportato in "Università Democratica", maggio 1990, n. 68, pp. 5-6; il testo dell'art. 7 in "Università Democratica", giugno 1990, n. 69, p. 8; il testo dell'art. 8 e del primo comma dell'art. 8 bis in "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5; il testo del secondo comma dell'art. 8 bis e degli articoli fino all'11 in "Università Democratica", ottobre-novembre 1990, n. 72; il testo degli articoli dal 12 al 17 in "Università Democratica", dicembre 1990, n. 73.

Sul testo approvato dalla commissione istruzione del Senato è già cominciata in aula la discussione generale che finirà il 5 febbraio. La votazione degli articoli comincia il 6 febbraio e probabilmente l'intera legge verrà votata entro la stessa settimana. Il testo approvato passerà alla Camera.

Nel prossimo numero di "Università Democratica" sarà riportato il testo della legge così come verrà modificato dall'aula del Senato.

Art. 18.

(Autonomia finanziaria)

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti all'ente stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19.

(Degli enti di ricerca)

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza con le loro funzioni istituzionali, concorrono anche ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e della legge 9 maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti.

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normati-

ve istitutive, le disposizioni ed i principi sull'autonomia del CNR contenuti negli articoli 13, 16, 17, commi 1 e 16 e nell'art. 18.

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17, comma 2. Nella disciplina della composizione degli organi che sovrintendono all'amministrazione va assicurata la rappresentanza, oltre che del personale di ricerca, anche del personale tecnico ed amministrativo.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale di ricerca, il Consiglio per le ricerche astronomiche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Collaborazione tecnica e scientifica)

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predefiniti, di proprio personale scientifico, tecnico ed amministrativo presso altri enti di ricerca e presso le università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

Art. 21.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica)

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero. Nell'ambi-

to di tale attività di ricerca, anche per assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica scientifica, l'Istituto cura in particolare:

a) la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;

b) l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della documentazione tecnico-scientifica;

c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico;

d) gli studi per l'elaborazione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;

b) il consiglio direttivo, composto dal Presidente, da sei membri, designati rispettivamente due dal CNST, di cui uno in rappresentanza degli enti di ricerca, due dal CUN e due dal Ministro e da un membro eletto dal personale di ruolo. Alle riunioni partecipa il direttore generale, con voto consultivo;

c) il direttore generale.

4. Il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina un direttore generale che dura in carica cinque anni, è responsabile nei confronti del consiglio direttivo dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi direttivi.

5. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale deliberato dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di

stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al comma 2. Alla copertura dei predetti posti si provvede anche con l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti di lavoro autonomo nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Sono trasferite all'Istituto le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 64 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, sono abrogati; alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 8, le parole «con l'Istituto di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle altre: «con l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica».

8. Per la copertura delle spese di funzionamento, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

9. A decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo di cui al comma 8 del presente articolo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 22.

(Valutazione dei programmi di ricerca e di formazione)

1. Il Ministro promuove, sentito il CNST, l'attivazione di procedure di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e degli indicatori forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21.

Art. 23.

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica)

1. Il Ministro, sentito il CNST, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21, organizza ogni tre anni, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un forum internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Art. 24.

(Disposizioni particolari)

1. Le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti sono scelti tra esperti esterni alle istituzioni. Le modalità di funzionamento sono disciplinate nei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonché il trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo determinato, degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Fermo restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A/allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento.

4. Alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

5. In relazione all'assetto istituzionale stabilito per l'università di Trento dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettera b), della predetta legge. Il senato accademico della medesima università, ai fini dell'emanazione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, è integrato da tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre i limiti numerici dei componenti stabiliti dall'articolo 8, comma 7, della presente legge.

6. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni previste dallo stesso articolo 8, ~~prevedendo~~ le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

7. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 16, comma 5, le parole: «la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze» sono sostituite dalle altre: «e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste».

Art. 25.

(Università non statali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali

autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

Art. 26.

(Norma transitoria)

1. Le università e gli enti di ricerca adeguano alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, gli statuti e i regolamenti già adottati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 27.

(Abrogazione di norme - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico)

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) Istruzione superiore, ordinamento delle università e stato giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale.

4. Il testo unico di cui al comma 3 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, si provvede, quanto a lire 5.600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i medesimi anni dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991); quanto a lire 1.000 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 23, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.